

La riorganizzazione del patrimonio regio sotto Carlo Magno

Capitulare de villis

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 30-31.

1. Noi vogliamo che le nostre *villae*, che abbiamo costituito per le nostre necessità, servano integralmente per la nostra utilità e non per quella di altri uomini. [...]

3. I nostri funzionari non pretendano di impiegare al loro servizio i nostri dipendenti e non li costringano a fare per loro corvées, a tagliare per loro legna o qualsiasi altro lavoro; e neppure accettino dagli stessi in dono, né cavallo, né bove, né vacca, né porco, né castrato, né porcello da latte, né agnello, né qualsiasi altra cosa, se non bevande, ortaggi, frutta, polli e uova.

4. Se i nostri dipendenti ci avranno causato danno con ruberie o altre negligenze ne risponderanno personalmente; per il rimanente ricevano la sanzione della bastonatura secondo la legge. [Per i danni arrecati] ad altri uomini si renda giustizia secondo la loro legge.

5. Quando i nostri funzionari debbono far compiere i nostri lavori, seminare o arare, raccogliere le messi, tagliare il fieno, o vendemmiare, ciascuno di essi provveda, nel tempo adatto per il lavoro, in qualsiasi luogo.

6. Noi vogliamo che i nostri funzionari diano per intero la decima di tutti i prodotti alle chiese poste nelle nostre proprietà fiscali e che non sia data la nostra decima alla chiesa altrui salvo che ciò non sia stato istituito anticamente. E che altri chierici non abbiano le stesse chiese se non i nostri o dei nostri dipendenti o della nostra cappella.

7. Ciascun funzionario compia integralmente il suo servizio, come gli fu assegnato. E se capitasse la necessità di aumentare il servizio, allora faccia calcolare se si debba moltiplicare il personale o il tempo.

I nostri funzionari prendano cura delle nostre vigne, che appartengono al loro ufficio, e le curino bene e mettano lo stesso vino in buone botti e provvedano diligentemente che non si

perda in alcun modo e facciamo acquistare l'altro vino necessario in luogo donde possa essere trasportato nelle *villae* regie. Qualora sia stato acquistato più vino di quanto fosse necessario, ci sia riferito. Inviino per il nostro uso i prodotti dei ceppi delle nostre vigne e siano messi nelle nostre cantine i censi delle nostre *villae* che debbono del vino.

Vogliamo che ciascun giudice, nel suo ufficio, abbia la misura dei moggi, degli stai, — e le giare da otto stai — e dei panieri uguali a quelli che noi abbiamo in Palazzo. [...]

26. I fattori non abbiano assegnato per il loro ufficio uno spazio in terre che non possano percorrere ed amministrare in un sol giorno. [...]

62. Ogni fattore ci invii ogni anno per Natale dei conti separati, distinti ed ordinati di tutte le nostre entrate, affinché noi possiamo sapere che e quanto abbiamo di ciascuna cosa. Cioè il conto [delle terre lavorate] con i buoi che conducono i nostri bovini; quello dei mansi che debbono l'aratura; quello dei porci, dei censi, degli obblighi e delle ammende; quello della selvaggina catturata nelle nostre foreste senza il nostro permesso; quello delle varie composizioni; quello dei mulini, delle foreste, dei campi, dei ponti e dei navigli; quello degli uomini liberi e dei centenari che sono incaricati della cura del nostro fisco; quello dei mercati, delle vigne e di coloro che ci debbono vino; quello del fieno, della legna e delle torce; quello delle assi e di ogni altro legname d'opera; quello delle terre vuote; quello dei legumi, del miglio e del panico; quello della lana, lino e canapa; quello dei frutti; delle noci e delle nocciole; quello degli alberi di ogni specie, degli orti, delle rape; quello dei vivai; quello dei cuoi, delle pelli e delle corna di animale; quello del miele, della cera, del grasso, della sugna, del sapone; quello del vino di uve mature, del vino cotto, dell'idromele, dell'aceto, della birra, del vino nuovo e del vino vecchio, del grano nuovo e del grano vecchio; quello dei polli e delle uova, e delle oche; quello dei pescatori, dei fabbri, dei fabbricanti di scudi, dei calzolari; quello dei cassoni e degli scrigni; quello dei tornitori, dei sellai; quello delle fucine, delle miniere di ferro e di piombo e delle altre miniere; quello dei tributari, quello dei puledri e delle puledre.